

CONVENZIONE QUADRO

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche “l'Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino nato a Savona il 28/02/1972 autorizzato alla stipula della presente Convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/11/2023

E

Regione Ecclesiastica Ligure (di seguito anche “R.E.L.”) con sede legale in Genova Piazza Matteotti 4 - 16123 Genova, pec: cancelleria@pec.diocesi.genova.it, rappresentata dal Presidente pro tempore della Conferenza Episcopale Ligure che per statuto è il legale rappresentante della Regione Ecclesiastica stessa, Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (Iscr. Reg. Pers. Giur. Trib. al n. 870), Mons. Marco Tasca, nato a Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) il 9 giugno 1957

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.

PREMESSO CHE

a) Nella pianificazione strategica dell'Ateneo di Genova rientrano non solo gli aspetti ambientali ed economici della sostenibilità, ma anche gli aspetti sociali dell'inclusione e della parità di genere. Oltre all'obiettivo primario di formazione verso la popolazione studente-

sca, l'Ateneo svolge attività di formazione diffusione sul territorio della Regione delle Buone Pratiche implementate al suo interno nell'ambito delle attività di Terza Missione;

b) Ai sensi dell'art. 1 dello Statuto dell'Università degli Studi di Genova, l'Università è una pubblica istituzione che, in attuazione dei principi costituzionali, svolge la propria attività nel rispetto dell'autonomia scientifica e didattica dei docenti, della libertà e della dignità di quanti operano al suo interno. Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Ateneo sono disciplinati, oltre che dalle norme dell'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai propri regolamenti interni. L'art. 33 e ss. del Regolamento generale di Ateneo prevede che per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Università può utilizzare e promuovere opportune forme di cooperazione scientifica e didattica, eventualmente concludendo a tal fine accordi con amministrazioni dello Stato, nonché con enti e soggetti pubblici e privati;

c) Le Diocesi liguri ritengono urgente e prioritario proseguire con ancor maggiore impegno il percorso di conversione ecologica e di civiltà, indicato da papa Francesco nell'Enciclica "Laudato Si", anche attraverso la collaborazione con le realtà educative e di ricerca dei territori. Le comunità cristiane sono infatti chiamate a dare testimonianze concrete di cambiamento per rispondere al grido dei poveri e della Terra.

d) L'attuale evoluzione storica ci sta ponendo dinnanzi ad un vero cambiamento epocale che non tralascia alcun aspetto dell'umano e

dell'ambiente dove "l'umano vive".

e) Il cambiamento d'epoca attualmente in vorticoso divenire è chiamato "transizione ecologica", orientata ad una "ecologia integrale", così come è definita e promossa dall'Enciclica "Laudato sì" di Papa Francesco, volta a fondere in un unico processo l'ecologia ambientale, economica, sociale e culturale, attraverso la vita quotidiana, il servizio del bene comune e della giustizia e tutte le competenze chiamate a gestirle così da garantirne la piena realizzazione.

f) L'orizzonte culturale in cui questo cambiamento si sviluppa vede l'incrociarsi, quando non il sovrapporsi, di tutte le dimensioni umane conducendo ad una scelta ineludibile: il funzionamento di ogni singola parte di questa transizione trova la sua realizzazione piena a condizione di essere in costante collegamento/confronto con tutte le altre dimensioni. Uscire da questa logica riduce ogni singola parte ad un "rendimento" di gran lunga inferiore che non nella condizione precedente. Per tali ragioni occorre che tutte le competenze disponibili collaborino così da garantirne la piena realizzazione.

g) Questo significa che la dimensione morale e di senso dell'esistenza, unitamente alle prospettive umanistica e filosofica, a quella sociologica e psicologica, accanto alle dimensioni più squisitamente tecnologiche ed economiche sono chiamate ad operare in sinergia per esprimere a pieno tutte le proprie potenzialità.

h) Una parabola epocale di questa portata favorisce l'interscambio tra i diversi soggetti che - con competenze, obiettivi e metodi differenti - operano sulla stessa realtà. La collaborazione allora tra Università di

Genova e Regione Ecclesiastica Ligure, oltre che auspicabile, diventa di per sé necessaria.

- i) Entrambi i soggetti hanno a cuore la formazione e la crescita della persona in tutte le sue molteplici dimensioni.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 - Oggetto e Finalità

1. L'oggetto della presente convenzione riguarda la regolamentazione della collaborazione tra R.E.L. e l'Università relativamente alle tre missioni dell'Università: Formazione, Ricerca e Terza Missione.

2. Con riguardo alla missione "formazione" dei giovani le Parti si propongono di:

- predisporre percorsi di studio adeguati che raccolgano stimoli e suggerimenti da parte delle realtà produttive presenti sul territorio
- offrire ai giovani dei "luoghi" di ascolto e di dialogo, che possano aiutarli a trovare risposte alle domande di senso e che li aiutino a costruirsi come persone adulte con consapevolezza dei loro punti di forza e di fragilità risponde a bisogni emergenti.

3. Con riguardo alla missione "ricerca", ricordando che l'Agenda 2030 si concentra sulle 5P, ovvero Pace, Persone, Pianeta, Prosperità e Partnership, le Parti individuano i seguenti ambiti di azione condivisa:

- Il tema dell'energia - dall'efficienza energetica alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) - raccoglie ambiti diversi (da quello specificatamente tecnico, a quello sociale, da quello psicologico, a quello valoriale) e vede, in una comunità come l'Università che raccoglie al suo interno studiosi di tutte le aree, la reale possibilità di costruire un processo condiviso che possa trarre risultati tangibili. Negli ultimi anni, questo tema sta diventando centrale per centri di ricerca, università e divisioni Ricerca e Sviluppo tanto di industrie locali quanto di grandi aziende. I recenti eventi hanno ulteriormente portato alla ribalta le questioni del superamento delle fonti fossili, di un uso sostenibile, etico e possibilmente autonomo dell'energia, delle speculazioni sui prezzi che hanno incrementato la "povertà energetica".

- L'opportunità di mettere a sistema le competenze tecnico/economiche dell'Ateneo con le esperienze in atto da parte di istituzioni connesse alla Chiesa o a ONG, per portare benefici a tutti i livelli e favorire un coinvolgimento di molte studentesse e studenti che potrebbero coniugare i loro impegni con esperienze di alto valore umano.

- L'urgenza di promuovere azioni mirate a sviluppare una sensibilità e una attenzione da parte della società civile sulla promozione di nuovi stili di vita coerenti con l'applicazione di buone pratiche all'ecologia integrale volte all'incremento della qualità della vita, della salute e del benessere delle persone.

4. Con riguardo alla terza missione possono essere perseguiti i se-

guenti aspetti:

- la valorizzazione di Unige Senior attraverso una offerta culturale più ampia e più diffusa sul territorio regionale.
- Il supporto al volontariato attraverso azioni di formazione specifica che permettano ai volontari stessi di coniugare l'impegno e l'abnegazione con la competenza necessaria per un'attività di qualità.
- L'attivazione di collaborazioni su azioni di informazione e sensibilizzazione per iniziative sull'ecologia integrale.

Art. 3 - Referenti

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2 le Parti designano ciascuna due referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Referenti per l'Università sono i Proff. Renato Procopio, del Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN) e Domenico Sguerso del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale (DICCA); referente per R.E.L. è la Prof.ssa Eleonora Russo ed il Prof. Angelo Campodonico.

Art. 4 - Accordi attuativi

1. La collaborazione tra Università e R.E.L., finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli

aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Art. 5 - Oneri economici

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di anni cinque (5) a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

Art. 7 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente

Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e di R.E.L. coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di

cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 9 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 10 - Sicurezza

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni*), al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici

accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

Art. 11 - Coperture assicurative

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali di R.E.L sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. R.E.L. garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. I ruoli dell'Università e degli Enti convenzionati, correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali, verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili alla presente Convenzione oppure in mancanza in uno specifico atto.

Ciò premesso, le Parti, nell'espletamento delle attività riconducibili alla presente Convenzione e agli eventuali accordi attuativi o in mancanza di essi allo specifico atto, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il

trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione della presente Convenzione siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle finalità perseguite dalla Convenzione stessa.

Ciascuna parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.

Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l'ambito di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione della presente Convenzione.

Art. 13 – Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 14 – Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 15 –Adempimenti di cui al D.Lgs 231/2001 e alla Legge n. 190/2012

1. R.E.L. dichiara di essere a conoscenza che l'Università ha adottato il "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova" (D.R. n. 1143 del 27.2.2015), a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e in attuazione del DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione), il quale definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'Ateneo sono tenuti ad osservare. R.E.L. dichiara inoltre di essere a conoscenza che l'Università ha altresì adottato il proprio "Codice etico" (D.R. n. 497 del 16.12.2011) finalizzato a regolare i rapporti tra le persone che operano all'interno della stessa, nonché i comportamenti che questi sono tenuti ad adottare nelle relazioni con i soggetti pubblici e privati con i quali interagiscono, e volto in particolare, come disposto dall'art. 6 del medesimo Decreto Rettorale, a rifiutare ogni forma di favoritismo e nepotismo. Infine, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. n. 190/2012, R.E.L. dichiara di essere a conoscenza che l'Università adotta ogni anno il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la gestione del rischio di corruzione

2. L'inosservanza di una delle Parti a una qualsiasi delle suddette previsioni o obbligazioni costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui alla presente Convenzione e legittima l'altra Parte a risolvere la stessa e tutti gli accordi attuativi con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

Art. 16 - Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 13 pagine e viene redatto in n. 2 esemplari. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate –Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 –29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà a R.E.L. il rimborso della quota di spettanza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 15/12/2023

Per l'Università degli Studi di Genova

Firmato Il Rettore

Prof. Federico Delfino

Per Regione Ecclesiastica Ligure

Firmato Mons. Marco Tasca